

2. Per tale periodo di quattro mesi su ogni capitolo di bilancio sono consentiti impegni di spesa e autorizzazioni al pagamento mensili in misura non superiore ad un dodicesimo degli stanziamenti previsti nell'ultimo bilancio approvato, con esclusione delle spese obbligatorie.

3. Il Servizio organizzazione, bilancio e programmazione predispone gli atti e provvede alle necessarie iniziative per l'attuazione della presente delibera.

4. La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e trasmessa alla Commissione di Garanzia di questa Autorità.

Roma, 29 dicembre 2011

Il Presidente: CALABRÒ

Il vice segretario generale: PERRUCCI

12A01334

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 3 agosto 2011.

Contratto di programma tra il ministero dello sviluppo economico e la società «Gruppo Seda Italy S.p.A.». (Deliberazione n. 66/2011).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legge 1° aprile 1989, n. 120 convertito, con modificazioni, nella legge 15 maggio 1989, n. 181, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del Piano di risanamento della siderurgia;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 recante: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" e, in particolare, l'art. 2, comma 203, lettera e) che definisce i "Contratti di programma";

Visto il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante: "Disposizioni in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri", con il quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto legge 17 luglio 2007, n. 81, recante: "Misure urgenti in materia finanziaria" convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007, n. 127 e, in particolare, l'art. 8-bis, comma 3, il quale prevede che con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico siano stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione delle agevolazioni finanziarie previste dai contratti di programma;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 24 gennaio 2008 recante i nuovi criteri, le condizioni e le modalità per la concessione delle agevolazioni finanziarie attraverso la sottoscrizione dei contratti di programma;

Visto l'art. 10 del citato decreto ministeriale, il quale prevede che il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, presenti al CIPE le proposte di contratto di programma ritenute finanziabili;

Visto il Regolamento (CE) N. 800/2008 della Commissione europea del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato C.E.;

Vista la decisione della Commissione europea del 28 novembre 2007 C(2007) 5618 def, concernente "Aiuto di Stato N. 324/2007 – Italia", Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013;


Vista la propria delibera 25 febbraio 1994, n. 10 (G.U. n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997, n. 29 (G.U. n. 105/1997) e dal punto 2, lettera B) della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (G.U. n. 4/1999);

Vista la propria delibera 25 luglio 2003, n. 26 (G.U. n. 215/2003), riguardante la regionalizzazione dei patti territoriali e il coordinamento Governo, Regioni e Province autonome per i contratti di programma;

Vista la nota n. 0021721 del 5 ottobre 2010, con la quale il Ministro dello sviluppo economico ha sottoposto a questo Comitato la proposta di contratto di programma "Gruppo Seda Italy S.p.A.", concernente il progetto industriale di ampliamento della capacità produttiva degli stabilimenti di Arzano (NA) e Napoli, mediante l'installazione di nuovi macchinari e attrezzature per l'imballaggio di prodotti alimentari e la realizzazione di un magazzino automatizzato in grado di far fronte alle crescenti necessità di stoccaggio;

Considerato che nella detta proposta viene precisato che tale progetto industriale è articolato in tre programmi di investimento che verranno realizzati da Seda Italy S.p.A., da IPI S.p.A. e Imballplast S.p.A., società di grandi dimensioni facenti parte del Gruppo Seda, con un investimento complessivo di 60.730.000 euro, di cui agevolabili 58.162.439 euro;

Tenuto conto che, nella detta proposta, viene fra l'altro comunicato che la Regione Campania, il cui territorio è interessato dalla realizzazione del progetto industriale proposto ha espresso, con nota del 26 novembre 2008, il proprio parere favorevole in ordine alla richiesta di accesso alla procedura per la concessione delle agevolazioni in favore del contratto di programma "Gruppo Seda Italy S.p.A.", come previsto dall'art. 7, comma 2, del citato decreto ministeriale 24 gennaio 2008;



Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. CSR 0003325-P del 15 luglio 2010 con la quale è stato trasmesso il parere favorevole espresso dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta dell'8 luglio 2010 sulla proposta di contratto di programma "Gruppo Seda Italy S.p.A.";

Vista la successiva nota n. 0016262 del 2 agosto 2011 con cui il Ministro dello sviluppo economico ha precisato che la copertura finanziaria delle agevolazioni complessive concedibili, ammontanti a 16.224.366 euro, sarà assicurata mediante l'utilizzo delle risorse rientrate nella disponibilità del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali, risorse rimodulate con decreto direttoriale del 21 maggio 2010 e inserite nella apposita contabilità speciale quale rimborso, da parte della Comunità europea, di somme relative ad altre misure di agevolazione che sono state oggetto di rendicontazione nell'ambito del Programma operativo nazionale "Sviluppo locale" 2000-2006 e che devono essere reimpiegate nel medesimo settore e per le stesse finalità previste per i progetti coerenti inseriti nel detto Programma;

Delibera:

1. È approvata la proposta di contratto di programma "Gruppo Seda Italy S.p.A." presentata dal Ministro dello sviluppo economico, concernente il progetto di ampliamento della capacità produttiva degli stabilimenti di Arzano (Napoli) e Napoli mediante l'installazione di macchinari e attrezzature per l'imballaggio di prodotti alimentari e la realizzazione di un magazzino automatizzato.

2. Il progetto prevede investimenti pari a 60.730.000 euro, di cui risultano agevolabili 58.162.439 euro.

3. Le agevolazioni concedibili sono pari a 16.224.366 euro determinati utilizzando il criterio di calcolo di cui alla richiamata legge n. 181/1989, con erogazione del contributo in tranche esattamente proporzionali agli stati di avanzamento dei lavori. La copertura di tali agevolazioni è posta interamente a carico dello Stato e in particolare delle risorse restituite dalla Commissione europea a seguito della rendicontazione del Programma operativo nazionale "Sviluppo locale" 2000-2006.

4. L'incremento occupazionale previsto è pari a 70 U.L.A. (Unità Lavorative Annue).

5. Il termine di ultimazione degli investimenti è previsto in 36 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto di programma da parte del Ministero dello sviluppo economico e dalla società "Gruppo Seda Italy S.p.A.", che dovrà avvenire entro 6 mesi dalla data di pubblicazione della delibera nella *Gazzetta Ufficiale*.

6. Il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 20 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 24 gennaio 2008, trasmetterà la presente delibera alla Commissione europea per mera informazione in quanto il programma non comporta l'obbligo di notifica individuale, secondo quanto previsto dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013.

7. Il Ministero dello sviluppo economico provvederà agli adempimenti conseguenti alla presente delibera e trasmetterà alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, copia del contratto di programma sottoscritto dalle parti entro 30 giorni dalla stipula.

Roma, 3 agosto 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

Il Segretario: MICCICHÉ

Registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 2012

Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziario registro n. 1 economia e finanze foglio n. 306.

12A01332

COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

DELIBERAZIONE 9 gennaio 2012.

Trasporto pubblico locale - Valutazione di idoneità dell'Accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dalla azienda Atral s.c.r.l. di Roma, concluso in data 17 maggio 2007 con le segreterie provinciali di Latina delle Organizzazioni sindacali Faisa Cisl e Rdb Cub. (Deliberazione n. 12/18).

LA COMMISSIONE

Premesso:

che la ATRAL s.c.r.l. di Roma è un'azienda che svolge attività di trasporto pubblico nella provincia di Latina;

che, in data 17 maggio 2007, la ATRAL s.c.r.l. di Roma e le Segreterie provinciali di Latina delle Organizzazioni sindacali FAISA CISAL e RDB CUB, hanno concluso un accordo sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dall'azienda, in applicazione di quanto previsto dalla Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili per il settore del trasporto pubblico locale, adottata dalla Commissione di garanzia con delibera del 31 gennaio 2002, n. 02/13, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 23 marzo 2002, n. 70;

che, in data 28 maggio 2007, il testo del predetto Accordo è stato inviato alla Commissione di garanzia per il tramite dell'Osservatorio sui Conflitti Sindacali, istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

che, con note del 20 giugno 2007, prot. n. 275/RU, e del 25 giugno 2007, prot. 327/RU, il testo di tale Accordo è stato trasmesso alle Associazioni degli utenti e dei

